

web: www.peruresponsabile.it

Facebook "Peruresponsabile"

Skype: Peruresponsabile.it

MSN: peruresponsabile@hotmail.it

Contatti in Italia

info@peruresponsabile.it

+ 39 339.2503074

+ 39 348.7743454

Contatti in Perù

lima@peruresponsabile.it

(+51) 1-991138272

(+51) 1-6277224



International Labour General Conference of the International Labour Organisation

Il 27 giugno 1989, l'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) ha adottato la Convenzione n. 169, relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti. Questa, finora recepita solo da pochi stati, costituisce oggi l'unica norma di diritto internazionale che riconosca i diritti dei popoli indigeni nei confronti degli stati in cui vivono. Fra questi diritti vale la pena di ricordare:

- > il diritto al proprio territorio;
- > il diritto ad essere consultati se si discutono provvedimenti legislativi od esecutivi che li concernono;
- > il diritto allo sviluppo ed al controllo delle proprie risorse;
- > il diritto alla tutela della propria identità culturale, linguistica e religiosa;
- > il diritto di chiamarsi con il loro nome e di esprimere liberamente la propria identità etnica;
- > il diritto di formare propri organismi rappresentativi dotati di uno statuto ufficiale;
- > il diritto di conservare la propria struttura economica ed i tradizionali modi di vita; questo non dovrebbe però contrastare il diritto di partecipare liberamente e in condizioni paritarie allo sviluppo economico, sociale e politico del paese;
- > il diritto di conservare e utilizzare la propria lingua nell'ambito dell'amministrazione e dell'insegnamento;
- > il diritto di libertà religiosa;
- > il diritto di avere accesso alla terra e alle sue risorse naturali, tenuto conto in particolare dell'importanza fondamentale che tali diritti hanno nelle loro tradizioni e aspirazioni;
- > il diritto di organizzare, dirigere e controllare il proprio sistema educativo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

- 1) Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
- 2) 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

“ Viaggiare non significa solamente uscire dai propri confini, ma entrare con rispetto in quelli altrui ”

- 3) Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
- 4) Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta d e g l i schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
- 5) Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inu m a n e o degradanti.
- 6) Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
- 7) Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discri m i n a z i o n e che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discri minazione.
- 8) Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
- 9) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
- 10) Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
- 11)
 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o se condo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
- 12) Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
- 13)
 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel pro p r i o paese.
- 14)
 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
- 15)
 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del di ritto di mutare cittadinanza.
- 16)
 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

17) 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

18) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

19) Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

20) 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

21) 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

22) Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

23) 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

24) Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

25) 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati

nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

26) 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

27) 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

28) Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

29) 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

30) Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

